

AREA TAX



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

L'inattività del creditore quale causa dell'indeducibilità delle perdite su crediti La detraibilità della maggior Iva all'importazione accertata

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

I limiti alla deducibilità delle perdite di una controllata non residente

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Le valutazioni in materia di transfer pricing domestico

L'esclusione dalla base imponibile dei componenti positivi afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti

La rilevanza della sede dell'amministrazione ai fini dell'identificazione della residenza fiscale

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La presunzione di inerenza delle spese di sponsorizzazione sportiva

L'inattività del creditore quale causa di indeducibilità delle perdite su crediti

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 18 giugno 2019, n.197

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina relativa alle perdite su crediti, di cui all'art.101, comma 5 del Tuir. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, non sono deducibili le perdite su crediti prescritti, nel caso in cui la società creditrice, pur effettuando numerosi incontri e solleciti per l'incasso dei crediti insoluti, sia rimasta sostanzialmente inattiva, non avendo posto in essere atti o comportamenti interruttivi della prescrizione.

torna su

La detraibilità della maggior Iva all'importazione accertata

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 13 giugno 2019, n.192

L'Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, l'art.60, comma 7 del Decreto Iva, che consente al cessionario o committente di poter esercitare il diritto alla detrazione della maggiore imposta accertata in capo al cedente o prestatore, trova applicazione anche nel caso in cui l'accertamento si riferisca ad Iva dovuta all'importazione, non corrisposta in dogana. Inoltre, ha aggiunto l'Amministrazione finanziaria, in caso di impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto passivo, cedente o prestatore, il dies a quo per l'esercizio della detrazione, va individuato, (i) in relazione alla somme già pagate in pendenza del giudizio, con il termine biennale stabilito dal cit. art.60 del Decreto Iva, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che rende definitivo l'avviso di accertamento, e (ii) per le somme pagate invece successivamente alla intervenuta definitività del giudizio, con il termine biennale di detrazione decorrente dalla data del pagamento dei singoli importi.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

I limiti alla deducibilità delle perdite di una controllata non residente

Corte di Giustizia – Sentenza del 19 giugno 2019, causa C-607/17

La Corte di Giustizia, in tema di determinazione del reddito di impresa, ricordando preliminarmente che, contrastano con l'art.49 del trattato Ue 7 giugno 2016 (cd. "Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea") le pratiche degli Stati membri che prevedono l'impossibilità di consolidare risultati d'esercizio negativi delle controllate estere, determinando un regime di sfavore per gli investimenti in società non residenti, ha chiarito che, nei gruppi d'imprese, la deduzione delle perdite della società controllata da parte della società controllante estera è subordinata al carattere definitivo delle stesse. Pertanto, aggiunge la Corte, solo nell'ipotesi in cui la società madre dimostri di avere esperito infruttuosamente tutti i rimedi per valorizzare tali perdite, ad esempio, traferendole a soggetti residenti nello stesso Stato membro nell'ambito di una cessione d'azienda o di una fusione, possono essere trasferite alla controllante estera.

torna su

IURISPRUDENZA VI LEGITTIMITA'

Le valutazioni in materia di transfer pricing domestico

Corte di Cassazione – Sentenza del 25 giugno 2019, n.16948

La Corte di Cassazione, in materia di accertamento delle imposte sui redditi delle società, ha chiarito che, le transazioni infragruppo interne non sono soggette a valutazione in materia di prezzi di trasferimento, né una eventuale alterazione rispetto al prezzo di mercato può, di per sé, fondare una valutazione di elusività dell'operazione. Pertanto, aggiunge la Suprema Corte, lo scostamento dal valore normale del prezzo di transazione può assumere rilievo, anche per operazioni infragruppo interne, esclusivamente quale elemento indiziario ai fini della valutazione di antieconomicità delle operazioni.

torna su

L'esclusione dalla base imponibile dei componenti positivi afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti

Corte di Cassazione – Ordinanza dell'11 giugno 2019, n.15630

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, e con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, di cui all'art.8, comma 2 del dl 2 marzo 2012, n.16, ha chiarito che, i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese.

torna su

La rilevanza della sede dell'amministrazione ai fini dell'identificazione della residenza fiscale

Corte di Cassazione – Sentenza del 4 giugno 2019, n.15184

La Corte di Cassazione, in materia di imposte sui redditi, ha chiarito che, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del soggetto passivo Ires, occorre soffermarsi sul disposto di cui all'art.73, comma 3, del Tuir, ai sensi del quale si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno sul territorio nazionale la sede legale o la sede dell'amministrazione. In particolare, aggiunge la Suprema Corte, la sede dell'amministrazione coincide con quella di sede effettiva di matrice civilistica, intesa come luogo stabilmente deputato al compimento delle attività dell'ente, nei rapporti interni o con terzi.

torna su

La presunzione di inerenza delle spese di sponsorizzazione sportiva

Commissione Tributaria Regionale di Ancona – Sentenza del 27 maggio 2019, n.382/04/2019

La Commissione Tributaria Regionale di Ancona, in tema di determinazione del reddito di impresa, ha chiarito che, le spese di sponsorizzazione sportiva sono deducibili sino a concorrenza di euro 200.000,00 se, (i) il soggetto sponsorizzato è una società sportiva dilettantistica, e (ii) la sponsorizzazione mira a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor mediante specifiche attività promozionali, come, ad esempio, l'apposizione del marchio sulle divise. Pertanto, aggiunge la Commissione, una volta soddisfatte tali condizioni, è irrilevante l'ulteriore considerazione circa l'eventuale antieconomicità della spesa, in virtù dell'irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa e il fatturato di esercizio della società sponsor.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOqqi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legaletributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano	Roma	Padova	Verona
Piazza Pio XI, 1	Via Flaminia, 135	Galleria dei Borromeo, 3	Via Antonio Locatelli, 3
20123 Milano	00196 Roma	35137 Padova	37122 - Verona
T +39 02 45 381 201	T +39 06 8091 3201	T +39 049 877 5811	T +39 045 809 7000
F +39 02 45 381 245	F +39 06 8077 527	F +39 049 877 5838	F +39 045 809 7010
milano@legalitax.it	roma@legalitax.it	padova@legalitax.it	verona@legalitax.it